

DELIBERA N. 107

**XXXXXX SRL / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/302255/2020)**

Il Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Il Corecom Abruzzo del 20/11/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare *“ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*, opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTA l'istanza di XXX SRL del 08/07/2020 acquisita con protocollo n. 0291863 del 08/07/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente deposita istanza di definizione per lamentare: “L'istanza pone in rilievo il fenomeno del cosiddetto “bill shock” (ossia della fatturazione abnorme rispetto ai normali consumi dell'utente), sui cui l'Agcom è più volte intervenuta e che in modalità pressoché analoghe ha finora colpito innumerevoli e inconsapevoli utenti. Tim di recente recapitava all'utente fattura n. 7X01569787 del 15 aprile 2020, dell'importo di € 16.312,26. Lo spropositato addebito è in maggior parte (per l'esattezza € 12.814,66 oltre Iva, corrispondente alla voce “Dati Extra UE 100KB tariffa 2”) relativo a inconsapevole utilizzo del telefono in roaming internazionale da parte del titolare della sim, identificata con il numero XXX5060, durante un breve soggiorno di lavoro in Albania dal 20 al 21 febbraio 2020. Il 24 aprile 2020, l'utente della predetta sim inoltrava a Tim allegata mail di reclamo, per contestare l'esagerato importo fatturato rispetto ai consumi standard, nonché la mancanza di adeguata comunicazione “... che potesse in qualche modo farci rendere conto del volume di traffico e dell'addebito che si stava generando”, e concludeva con la richiesta applicazione della delibera 326/10/CONS al caso di specie. Il 12 maggio 2020 Tim, con allegata nota “N. Prot. C26315981”, riscontrava il reclamo sostenendo di aver inviato all'utente una serie di avvisi circa il raggiungimento della soglia massima di spesa, e di aver ricevuto dal medesimo sms di autorizzazione per evitare il blocco della sim, ma senza tuttavia dare prova, attraverso gli screenshot dei testi dei messaggi inviati al cliente, dell'avvenuto rispetto degli obblighi di allerta previsti dall'art. 2 della delibera 326/10/CONS. Tim, in ultima analisi, non sembra aver dato prova della corretta e completa informativa che avrebbe dovuto caratterizzare la comunicazione, allo scopo di rendere l'utente pienamente consapevole circa i volumi di traffico prodotti e, soprattutto, i costi che avrebbe sostenuto in modalità roaming; né, altresì, ha dato prova della debenza delle somme fatturate per tale traffico. Il gestore, inoltre, essendo il piano tariffario in questione di tipo business, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Delibera 326/10/CONS avrebbe dovuto applicare automaticamente il limite di 200 euro previsto per il traffico effettuato fuori dei Paesi UE, ugualmente

mantenendo esso i medesimi doveri di trasparenza, allerta, notifica e consenso al superamento delle soglie, previsti per gli utenti con piano “a forfait” (cfr. allegate delibere Co.Re.Com. Abruzzo n. 24/15 e Co.Re.Com. Lombardia n. 38/2019). L'utente contesta l'importo e la mancata applicazione delle modalità operative di tutela e salvaguardia dell'utente da parte di TIM, ai sensi e per gli effetti della delibera 326/10/CONS. INVITIAMO GENTILMENTE E CORTESEMENTE TIM A NON ATTIVARE PROCEDURE DI SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DELLA FORNITURA PRIMA DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN SECONDA ISTANZA. L'UTENTE INTENDE CONTINUARE IL RAPPORTO IN CORSO DA MOLTO TEMPO, HA PROVVEDUTO A PAGARE LA FATTURA IN CONTESTAZIONE PER DIFFERENZA SULLA BASE DEI CONSUMI STANDARD E CONTINUERA', INOLTRE A PAGARE TUTTE LE SUCCESSIVE FATTURE CON REGOLARITA', COME HA FATTO.”. In base a tali premesse, l'utente ha richiesto: i) Lo storno degli importi indicati alla voce “Roaming Dati Extra UE 100KB tariffa 2” nella fattura n. 7X01569787 del 15 aprile 2020 (€ 12.814,66 oltre Iva), o la riduzione in maniera considerevole dell'abnorme importo richiesto. Allega: Visura Camerale; Bonifico a saldo parziale della fattura contestata; Reclami trasmessi via mail del 24/04/2020 e del 27/04/2020; Risposta dell'operatore del 12/05/2020; Delibere Corecom Abruzzo e Lombardia

2. La posizione dell'operatore

L'operatore osserva: “Deve doverosamente rammentare che ogni attivazione di servizi è da intendersi imputabile unicamente al fruitore dell'apparato su cui è installata la SIM oggetto di controversia. Inoltre, da controlli operati a sistema risulta come, in particolare, l'utenza XXX5060 abbia effettuato un elevato traffico dati in roaming nel periodo febbraio 2020. È, emerso, peraltro dai medesimi controlli interni come l'utente finale sia stato regolarmente informato a mezzo SMS del superamento delle soglie, come previsto dalla delibera Ag.com n. 326/10, proprio nel periodo di pertinenza della fattura contestata, con conseguente addebito del traffico dati/voce secondo i corrispettivi previsti dalle condizioni economico-contrattuali vigenti fra le parti. Come puntualmente segnalato alla controparte con missiva del 12.5.2020 (allegata dall'istante sub. Doc. 2), TIM ha ottemperato a tutti gli obblighi gravanti sull'operatore in virtù della norma regolamentare citata. Ed invero l'operatore ha: Si veda, a riprova della fondatezza della ricostruzione fattuale operata, la schermate degli sms inoltrati da TIM e ricevuti dalla SIM XXX5060 (Doc. 1).Le schermate informatiche prodotte dall'operatore provano, infatti, il rispetto da parte di TIM dei sistemi di allerta attivati in ottemperanza al disposto della citata delibera 326/2010, quali il raggiungimento della soglia, il traffico residuo disponibile, il passaggio ad eventuale altra tariffa, ed il relativo prezzo. Il gestore si è dunque conformato alla normativa di settore sopra richiamata documentando l'invio all'utente di messaggi contenenti un'informazione completa relativa alla nuova tariffazione applicata nel Paese estero in cui si trovava (ex multis Delibera Agcom n. 117/15/CIR). Inoltre, è opportuno segnalare come l'esponente

società, proprio in ragione della sinteticità imposta dal mezzo di comunicazione, abbia in ogni caso sollecitato l'utilizzatore finale a contattare il Servizio Clienti 191; il fruitore della linea mobile interessata poteva quindi ricevere - se solo l'avesse voluto ma così presumibilmente non è stato - ulteriori dettagli tramite tale fonte informativa. La XXX e in particolare il singolo fruitore della SIM XXX5060 dunque, diversamente da quanto dedotto in istanza, ha regolarmente ricevuto i messaggi di blocco traffico da parte dell'operatore con la relativa informazione obbligatoria sul volume di traffico rete mobile generato all'estero e, all'esito, ha scelto coscientemente e volontariamente di continuare la navigazione, inviando il messaggio "DATI ESTERO ON" il 19.2.2020 alle ore 23.32.38. Peraltro, si deve doverosamente segnalare come tutto il traffico effettuato dall'utilizzatore finale della singola SIM si debba, comunque, presumere effettuato, previo consenso di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art.5.5 delle Condizioni Generali di contratto Multibusiness, disciplinante le modalità di utilizzo del servizio: "A partire dal momento dell'attivazione del Servizio, tutte le comunicazioni effettuate tramite le utenze assegnate al Cliente si presumono effettuate dallo stesso o con il suo consenso" (cfr. Doc. 2). È, dunque, evidente come la condotta di TIM sia stata diligente e rispettosa di tutti gli obblighi contrattualmente e regolatoriamente previsti e l'asserita applicazione di costi non dovuti, oggetto della presente controversia, non le sia in alcun modo imputabile perché il traffico effettuato deriva, come detto, da circostanze di fatto non riconducibili affatto alla sfera d'azione della società, bensì all'utilizzo consapevole dell'apparecchio mobile da parte dell' utilizzatore finale della SIM XXX5060, intestata a parte istante. Quindi, appare di immediata comprensione che le somme oggetto di contestazione sono corrette e pienamente legittime perché corrispondenti ai corrispettivi contrattualmente previsti per la prestazione oggetto del contatto in essere fra le parti. Sembra, inoltre, opportuno precisare che, come statuito dal Corecom Lombardia (Delibere nn. 16 e 17 del 27 febbraio 2018), dalla qualità di "utente business" dell'istante "è ragionevole attendersi un più elevato standard di diligenza", tale per cui, anche alla luce dell'informativa ricevuta da Tim, egli "avrebbe potuto e dovuto effettuare un più attento utilizzo del servizio dati all'estero". La domanda avversaria deve, pertanto essere integralmente rigettata e, per l'effetto, nessun importo potrà essere stornato o rimborsato in favore dell'istante, il quale pertanto dovrà restare obbligato al saldo degli insoluti esistenti a sistema, ammontanti ad € 15.000, come di seguito indicati in dettaglio: Utenza Bim. Fattura Importo Versato Scoperto XXX5060 3°2020 7X2001569787 16312,26 1312,26 15000 Totale 16312,26 1312,26 15000 Sia peraltro consentito segnalare che gli addebiti ad oggi insoluti hanno ad oggetto non solo traffico roaming, ma anche voci differenti, relative ad abbonamenti attivi/fruisti sulle linee mobili intestate alla controparte. Per stessa ammissione dell'istante e come si evince dal dettaglio degli addebiti del conto contestato, infatti, l'importo relativo a roaming computato nella fattura 3/20, ammonterebbe ad € 12.814,66. Non si comprende, pertanto, la ragione per la quale la XXX abbia omissso il pagamento di importi per complessivi € 15.000. Da ciò consegue che, ferma ogni eccezione e deduzione

poco sopra formulata, le somme che non formano oggetto di contestazione devono essere in ogni caso corrisposte e restare ad integrale carico di parte istante. Dunque, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle deduzioni avversarie, il Corecom, in ogni caso, non potrà operare uno storno integrale degli insoluti a sistema, ma dovrà comunque lasciare a carico dell'istante tutti gli addebiti non riferibili a traffico roaming e quelli computati nei limiti della delibera Ag.com n. 326/10. Allega: Schermata SMS ricevuti /inoltrati sulla sim XXX5060;.Condizioni generali del contratto Multibusiness.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che sulla problematica del fenomeno cosiddetto di “Bill shock” si è sviluppata un’ampia regolamentazione per difendere il consumatore da addebiti particolarmente elevati a causa di consumi inconsapevoli. Sul tema, al fine di arginare detto fenomeno, si sono susseguiti rilevanti interventi normativi, sia in ambito comunitario (cfr. il regolamento Ce n. 717/2007 del 27 giugno 2007 e il regolamento Ce n. 544/2009 del 18 giugno 2009), sia in ambito nazionale (cfr. la delibera n. Agcon n° 126/07/CONS e la delibera Agcom n° n. 326/10/CONS). Al riguardo si rammenta che l’art. 2 della Delibera della 326/10/CONS (Sistemi di allerta e limiti di spesa per il traffico dati sulle reti di telefonia mobile) prevede in particolare che:

- Comma 1 Gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), rendono disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico (di tempo o di volume) scelta dall’utente tra le diverse opzioni proposte dall’operatore, informino l’utente medesimo: a) del raggiungimento della soglia; b) del traffico residuo disponibile; c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond.
- Comma 2 Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto.
- Comma 3 Gli operatori mobili pongono in essere modalità facilmente comprensibili e riscontrabili per la notifica del messaggio di allerta di cui al comma 1 al terminale di telefonia mobile o altra apparecchiatura indicata a scelta dal cliente, tra le quali almeno un SMS o un messaggio di posta elettronica nonché una finestra di “pop-up” sul computer.
- Comma 4 Gli operatori mobili rendono disponibili gratuitamente a tutti gli utenti sistemi di immediata comprensione e facilità di utilizzo per il controllo in tempo reale della spesa utili a fornire informazioni sul consumo accumulato espresso in volume di traffico, tempo trascorso o importo speso per i servizi di traffico dati, nonché un servizio supplementare gratuito per abilitare o disabilitare la propria utenza al traffico dati.
- Comma 5 Omissis
- Comma 6 Gli operatori mobili

offrono gratuitamente anche agli utenti con piani tariffari a consumo, diversi da quelli di cui al comma 1, la possibilità di predefinire una soglia massima di consumo mensile per traffico dati scelta dall'utente tra le diverse opzioni proposte dall'operatore. A tutti gli utenti che, entro il 31 dicembre 2010, non abbiano provveduto a scegliere tale soglia o a dichiarare di non volersene avvalere, si applica automaticamente, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il limite massimo di consumo per traffico dati nazionale pari a 50 euro per mese per utenze private e pari a 150 Euro per utenze affari oltre ad un limite di 50 euro per il traffico dati nei Paesi esteri diversi da quelli dell'Unione europea, fatto salvo il limite di 50 euro previsto dal regolamento europeo per il traffico dati in roaming nei paesi dell'Unione europea. Per la cessazione del collegamento e le relative notifiche e consensi si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali disposizioni, volte, da un canto, a garantire il corretto funzionamento del mercato nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche e dall'altro a tutelare gli utenti dal compimento di scelte inconsapevoli con la previsione di specifici obblighi di trasparenza in capo agli operatori, integrano quanto previsto in via generale dal Codice civile vigente in materia di contratti. Per la definizione della controversia occorre far riferimento anche ai principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, a quanto prescritto dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile rispettivamente in materia di correttezza e di buona fede nella esecuzione del contratto; principi che, vista la natura professionale dei soggetti coinvolti, devono essere interpretati con particolare rigore. L'articolo 1176, comma 2, del codice civile, difatti, graduando la violazione della diligenza sulla natura dell'attività esercitata, esige dall'operatore professionale un grado di perizia qualificata nell'adempimento delle obbligazioni. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico. Il principio sottintende, quindi, ad un criterio di reciprocità e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Alla luce delle predette indicazioni di fondo, ed in particolare, di quelle relative ai doveri di lealtà e correttezza nei rapporti contrattuali, si deve osservare che l'operatore nella esecuzione della prestazione avente ad oggetto la fornitura del servizio di trasmissione dati, ogni qualvolta si trovi a rilevare un addebito di somme al cliente particolarmente esorbitante, tale, cioè, da risultare incompatibile con ogni canone di tipicità sociale ed incompatibile finanche con le soglie di spesa proprie dell'utenza per esso più profittevole (quale quella business), è chiamato a tenere un comportamento leale; quindi, essendo tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali che si rendano necessarie per la salvaguardia dell'interesse non solo

proprio (nel caso di utilizzo del servizio per fini fraudolenti), ma anche della controparte, nei limiti in cui esse non comportino un apprezzabile sacrificio a proprio carico. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra osservato e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria condotta, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte parzialmente, come di seguito precisato. La richiesta di storno degli importi riferiti alla voce "Roaming Dati Extra UE 100KB tariffa 2" riportati nella fattura n. 7X01569787 del 15 aprile 2020 di € 12.814,66 oltre Iva, può essere accolta parzialmente per i motivi che seguono. Dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria è stato possibile rilevare che l'operatore ha trasmesso all'istante due SMS di alert e che lo stesso ha autorizzato il traffico dati all'estero al superamento della soglia previsto per l'utenza business XXX5060, tuttavia è d'uopo precisare che gli SMS inviati dal gestore non contengono tutte le informazioni richieste dalla normativa regolamentare sopra richiamata. Tale disposizione prevede infatti l'obbligo dell'operatore di preavvertire l'utente, in caso di imminente superamento della soglia di traffico contrattuale, oltre che di detta imminenza, anche del traffico residuo disponibile, del prossimo passaggio ad altra tariffa e del relativo prezzo. Dall'esame della documentazione in atti ed in particolare dal tenore letterale degli sms di alert inviati da Telecom all'utente, si ritiene che gli stessi non possono ritenersi del tutto conformi al citato obbligo informativo, non contenendo, effettivamente, nessuna informazione relativamente al traffico residuo disponibile, al prossimo passaggio ad altra tariffa e al relativo prezzo. Tuttavia si è dell'avviso che la richiesta dell'istante dello storno totale degli addebiti relativi al traffico dati prodotto possa essere accolta solo parzialmente, ritenendo l'operatore non totalmente responsabile degli addebiti medesimi. Ciò per due ordini di ragioni: in primis, perché gli sms di alert inviati dall'operatore, se pur non completamente rispondenti al dettato normativo, hanno comunque prodotto l'effetto di mettere in guardia l'utente dell'imminente sfioramento della soglia contrattuale e, quindi, della possibile conseguente applicazione di una tariffazione diversa e più elevata, laddove lo stesso avesse richiesto al gestore l'autorizzazione al traffico extra soglia. In secundis, poiché l'utente, nonostante la lamentata carenza di informazioni contenute negli alert ricevuti, ha in ogni caso autorizzato Telecom ad eliminare lo sbarramento previsto dalla soglia contrattuale. L'utente, quindi, nel disporre tale autorizzazione ha consapevolmente accettato di continuare a utilizzare il proprio terminale generando un traffico con tariffazione più elevata che, anche se non comunicata da Telecom negli sms di alert, deve, tuttavia, presumersi conosciuta dal medesimo in quanto sottoscrittore della offerta commerciale "TIM Senza Limiti 5G–Abbonamento". Nessuna attività, risulta, peraltro, posta in essere dall'istante durante il periodo di generazione del traffico in parola, ai fini della conoscenza della tariffazione applicata attraverso contatti con l'operatore, né prima dell'autorizzazione né successivamente. In punto di diritto si richiama, a tal fine, l'art. 1227 del Codice civile che dispone che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". La giurisprudenza maggioritaria e la dottrina sono concordi nel ritenere che il comportamento omissivo del danneggiato rilevante ai fini

del citato articolo non è solo quello tenuto alla violazione di una norma di legge, ma più genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza. Laddove l'operatore non avesse posto in essere alcuna azione informativa nei confronti dell'utente, quest'ultimo avrebbe avuto il diritto pieno a vedersi riconosciuto lo storno totale degli addebiti contestati. Nel caso di specie, invece, l'operatore ha comunque dimostrato di essersi attivato comunicando all'utente l'imminente superamento del plafond contrattuale e di aver proceduto alla eliminazione dello sbarramento della soglia solo dopo aver ricevuto esplicita richiesta da parte dell'utente. È evidente, quindi, che, nella determinazione dello storno degli importi contestati, non si possa prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie in esame, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato e fatto proprio dall'Agcom in molte delle sue decisioni, quale corrispondenza dell'indennizzo riconosciuto rispetto al pregiudizio subito, da valutarsi sulla base dei diversi parametri di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come ad esempio i comportamenti tenuti dalle parti, oppure la natura del soggetto-utente (persona fisica o persona giuridica). Pertanto, per le ragioni sopra esposte, in applicazione del principio di equità di cui all'art. 84 del Codice delle Comunicazioni, si ritiene di accogliere parzialmente la domanda dell'istante, disponendo nei confronti di Telecom lo storno del 70% dell'importo contestato pari ad euro 8.970,26, oltre Iva di legge. UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. 1. Il Corecom Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza presentata dal XXX srl nei confronti dell'operatore Tim S.p.A. nei termini sopra evidenziati. 2. La società Tim S.p.A. è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativa-contabile dell'istante stornando e non più esigendo la somma di euro 8.970,26 (ottomilanovecentosettanta/26) oltre Iva di legge, pari al 70% dell'importo di € 12.814,66 oltre Iva di legge riferito all'addebito per "Roaming Dati Extra UE 100KB tariffa 2" riportato nella fattura n. 7X01569787 del 15 aprile 2020, per le ragioni espresse in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. La predetta Società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

L'Aquila 20 Novembre 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.